

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 23 marzo 2022

D.g.r. 21 marzo 2022 - n. XI/6142
Determinazioni in merito all'aggiornamento della componente fissa del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2022 in applicazione dell'art. 20, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali», in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- l'art. 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la l.r. 8 aprile 2020, n. 5 «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12» e s.m.i.;
- l'art. 6, comma 3-ter 01 della l.r. 10/2009 recante «Disposizioni in materia di canoni di concessione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, di cui al r.d. 1775/1933»;

Visto il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e s.m.i., in particolare l'articolo 12, comma 1 quinquies (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Richiamato l'articolo 20 della l.r. 8 aprile 2020, n. 5 con il quale, in relazione all'utilizzo della forza motrice conseguibile nelle grandi derivazioni idroelettriche ed in attuazione della citata normativa nazionale, è stato disposto l'obbligo di corrispondere alla Regione un canone articolato in una componente fissa, quantificata in un importo pari a 35,00 Euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua, e in una componente variabile, calcolata come percentuale della somma dei prodotti tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario;

Dato atto che il comma 2 del predetto articolo dispone che la Giunta regionale aggiorni, entro il 31 marzo di ogni anno, la componente fissa del canone in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;

Rilevato che l'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (codice Ateco 351: Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica) pubblicato sul sito internet dell'ISTAT (<http://dati.istat.it> - indice dei prezzi alla produzione dell'industria) ha evidenziato nell'anno 2021 una variazione rispetto al valore medio dell'anno precedente di +31,8 % (valore medio dell'indice nel 2020 = 98,9; valore medio dell'indice nel 2021 = 130,7);

Ritenuto pertanto che con la variazione maggiore del 5 per cento ricorrono le condizioni previste dall'art. 20, comma 2, della l.r. 5/2020 per provvedere all'adeguamento del valore unitario della componente fissa del canone demaniale dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2022 in relazione all'andamento dell'indice ISTAT sopraindicato;

Rilevato che il valore unitario della componente fissa del canone demaniale dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2022 per effetto dell'incremento del 31,8% rispetto al valore di Euro 35,00 dell'anno 2021, risulta pertanto pari ad Euro 46,13 per ogni chilowatt di potenza nominale media annua;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato da Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;

Visti la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di stabilire che, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, la componente fissa del canone demaniale di cui all'art. 20, comma 2, della l.r. 5/2020, dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2022, è pari ad Euro 46,13 per chilowatt di potenza nominale media annua;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini